

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3044

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LA MALFA)

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa  
alle indennità operative del personale militare

*Presentato il 22 dicembre 1981*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — All'elemento uomo, nella complessa realtà della organizzazione militare, spetta il compito primario di perseguire in concreto le finalità della difesa. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di taluni diritti costituzionali, nonché l'osservanza di particolari doveri.

Conseguentemente il personale militare possiede uno stato giuridico, di carriera e di impiego, del tutto atipico, che rende necessario un trattamento economico-retributivo particolare.

Per una puntuale caratterizzazione delle peculiarità che distinguono la « condi-

zione militare » si reputa sufficiente, tra le altre, richiamare:

la necessità di una permanente idoneità psico-fisica al servizio militare in genere nonché allo svolgimento di attività particolari;

l'assoggettamento alla legge di principio sulla disciplina militare, ai codici militari e alle norme sullo stato giuridico;

le carriere notevolmente verticalizzate, per le quali — in rapporto alle esigenze funzionali dello strumento militare — sono previsti tassi di avanzamento molto selet-

tivi e limiti di età più bassi rispetto a quelli degli altri pubblici dipendenti;

la poliedricità delle responsabilità e degli incarichi;

l'esigenza di un frequente aggiornamento della preparazione tecnico-professionale in rapporto al rapido evolvere dei sistemi d'arma, sempre più sofisticati, e delle relative procedure operative d'impiego;

la mobilità del personale all'interno dell'organismo militare, superiore a quella di qualunque altra categoria e che costringe a frequenti e onerosi cambi di sede;

l'elevato tasso di logorio psico-fisico e di rischio imposto dalle attività militari nel loro complesso.

Il riflesso delle riassunte peculiarità di stato e di impiego sui trattamenti economici di attività ha determinato l'esigenza di una componente retributiva propria dei soli militari, costituita dalle indennità di impiego operativo, che si affianca, secondo la disciplina dettata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, alle retribuzioni fondamentali comuni a tutti i dipendenti dello Stato.

La legge citata, concernente il riordinamento di indennità e altri provvedimenti per le Forze armate, ha dato una prima risposta alle attese del personale, lasciando comunque aperti numerosi problemi che attendono tuttora soluzione.

Lo stesso Parlamento, riconoscendo il carattere transitorio della legge, dispose che, a un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministro della difesa sottoponesse alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento e sui criteri e i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al Titolo I della legge stessa.

Tale relazione è stata puntualmente trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 11 maggio 1977, ma purtroppo nessuno degli obiettivi indicati nella relazione citata è stato raggiunto, salvo quanto contenuto nella legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto

retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato per la sola parte concernente una leggera rivalutazione dell'indennità operativa di base e la parziale pensionabilità delle indennità fondamentali di cui ai primi sei articoli della citata legge n. 187 del 1976.

La soluzione della summenzionata problematica è da ritenersi inderogabile a fronte delle attese del personale, fattesi più pressanti da un lato per l'intervenuto aumento del costo della vita che, a cinque anni dall'entrata in vigore della vecchia normativa, ha vanificato la remuneratività delle indennità in essa definite, dall'altro per il ripetersi di sperequazioni nel campo del trattamento accessorio degli appartenenti alle Forze armate rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti.

L'ipotesi, partendo proprio dalla esigenza di voler ridare efficacia alla retribuzione di tutto il personale militare, indica nella nuova misura di lire 200.000 il valore da attribuire alla prima fascia dell'indennità operativa di base che, come noto, ha lo scopo specifico di differenziare le atipicità comuni a tutti coloro che portano le stellette.

La citata rivalutazione si rende necessaria, ancor prima di voler ricercare nuovi equilibri nell'assegnazione di diverse percentuali che premino maggiormente le indennità fondamentali di più elevata specializzazione, come a suo tempo indicato nella relazione al Parlamento del maggio 1977 sullo stato di attuazione della citata legge n. 187 del 1976.

Ciò in quanto allo stato attuale delle cose occorre ripristinare prima, per la totalità del personale, una retribuzione che consenta un adeguato compenso alla condizione di militare e, nel contempo, salvaguardi le specifiche categorie in possesso di più elevate specializzazioni e impiegate in settori di maggior rischio, disagio e logorio psico-fisico.

Rifacendosi, pertanto, alla già citata relazione al Parlamento, sono state previste:

la completa pensionabilità delle indennità fondamentali e il loro computo nella tredicesima mensilità;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la riduzione del numero delle fasce retributive delle indennità fondamentali e supplementari;

l'abolizione della ritenuta operata sulle indennità fondamentali nei confronti del personale celibe o vedovo senza carico di famiglia.

Si è ritenuto opportuno, in questa fase, non modificare i criteri posti a base della legge n. 187 del 1976 e lasciare, quindi, inalterati i valori percentuali che legano le indennità fondamentali alla operativa di base.

D'altro canto, al fine di realizzare una completa armonizzazione della normativa che, dopo oltre cinque anni di applicazione, ha evidenziato ulteriori lacune che richiedono una opportuna revisione, sono state previste:

l'abolizione della riduzione del 50 per cento attualmente prevista per i generali ed ammiragli di divisione e di squadra;

la rivalutazione nel tempo dell'indennità operativa di base pari al 50 per cento in sedici anni di servizio, al preciso scopo di non indurre il personale provvisto di notevole specializzazione ad abbandonare il servizio dopo aver acquisito un addestramento ad elevato contenuto tecnico.

la congrua rivalutazione di alcune indennità supplementari che compensano un maggior impiego specialistico.

Tenendo fede ai principi ispiratori e ai contenuti della nota relazione al Parlamento, si ritiene opportuno, quindi, provvedere in termini di massima urgenza all'aggiornamento della normativa vigente attraverso questo specifico provvedimento, con il presupposto, però, di voler giungere ad un nuovo e organico disegno di legge, che — a similitudine di quanto è in corso di approvazione da parte del Parlamento nei riguardi del personale civile dipendente dello Stato — possa conglobare l'intera problematica del personale militare (stato e avanzamento, retribuzione

di base e accessoria adeguata nel tempo con opportuni automatismi legislativi).

Ciò potrà essere realizzato mediante una legge-quadro per il personale militare, le cui finalità, i vincoli da rispettare, i criteri di revisione e gli impegni finanziari conseguenti siano determinati nel loro complesso e secondo scelte prioritarie agganciate a bilanci triennali e determinate da leggi finanziarie.

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare la necessità di predisporre un provvedimento legislativo per indennizzare, almeno in parte, il personale militare aeronavigante qualora, per motivi dipendenti da causa di servizio, perda l'idoneità psico-fisica al volo e le analoghe situazioni che si determineranno per tutto il personale delle tre Forze armate. L'esigenza è vivamente sentita dal personale interessato e il suo soddisfacimento verrà ad eliminare uno dei motivi che contribuiscono a favorire il massiccio esodo verso attività civili, che presentano margini di rischio inferiori e trattamenti economici più vantaggiosi.

Per i motivi esposti e al fine di mettere in particolare risalto solo le innovazioni più significative rispetto alla precedente disciplina, con le note di seguito riportate, vengono indicati i contenuti dei singoli articoli sottolineando che, in relazione alle note difficoltà economiche del Paese, i miglioramenti economici relativi alle nuove misure delle indennità e dei compensi decorreranno in ragione del 25 per cento dal 1° gennaio 1982, di un ulteriore 25 per cento dal 1° luglio dello stesso anno e, in misura intera, solo dal 1° gennaio 1983.

Articolo 1: vengono indicate le motivazioni generali poste alla base della concessione delle diverse indennità che, come già detto, costituiscono emolumento peculiare di tutto il personale militare a compenso della sua atipicità di *status*, di carriera e soprattutto d'impiego; atipicità che si traducono per quanto concerne:

lo *status* in:

necessità di possedere una permanente idoneità psico-fisica al servizio in-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condizionato, requisito che condiziona — più che in qualunque altra attività — sia lo sviluppo della carriera sia il rapporto d'impiego;

assoggettamento a regolamenti e codici che si estrinseca nell'assunzione di responsabilità disciplinari e penali, sostanziata da provvedimenti e sanzioni a carattere esclusivo;

limitazioni di vario genere tra cui rivestono particolare importanza:

l'esclusività d'impiego intesa nel modo più ampio, che permane, sebbene attenuata, anche dopo la cessazione dal servizio attivo;

l'instabilità di sede con tutte le conseguenze che ne derivano;

limiti di età riferiti ai singoli gradi, che fissano in modo inderogabile la risoluzione del rapporto d'impiego sui livelli più bassi rispetto a quelli di qualsiasi altra categoria di dipendenti;

le carriere:

forte verticalizzazione per la quale in rapporto alle esigenze funzionali dello strumento militare sono previsti tassi di avanzamento lenti e selettivi e limiti di età più bassi rispetto a quelli degli altri pubblici dipendenti, nonché la possibilità di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri prima del raggiungimento del limite di età;

l'impiego:

poliedricità degli incarichi da assumere e delle mansioni da assolvere anche nell'ambito dello stesso livello gerarchico e di conseguenza:

l'esigenza di un più frequente e intenso aggiornamento della preparazione tecnico-professionale, anche in rapporto al rapido evolvere dei sistemi d'arma sempre più sofisticati e delle procedure operative d'impiego;

la già accennata instabilità di sede che comporta frequenti ed onerosi trasferimenti;

pronta reperibilità e piena disponibilità 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno.

Articolo 2: si è provveduto a fissare le nuove misure dell'indennità operativa di base facendola progredire nel tempo in modo da pervenire alla maggiorazione del 50 per cento in sedici anni nella considerazione che proprio in tale periodo, al personale viene richiesto il massimo impegno operativo, impegno da cui non si può prescindere pena il decadimento delle Forze armate. È stata operata anche una riduzione delle fasce dei destinatari unificando la prima, seconda e terza preesistenti e lasciando inalterate la quarta e la quinta. In definitiva si giunge alla suddivisione di tutto il personale militare su tre fasce retributive di cui, tra l'altro, la prima racchiude la massa degli ufficiali e dei sottufficiali.

È stata, infine, abolita l'anacronistica e ingiustificata decurtazione dell'indennità in parola al personale celibe e ai generali di corpo d'armata e di divisione e gradi corrispondenti.

Articoli 3, 4, 5, 6 e 7: restano sostanzialmente immutati a meno dell'adeguamento delle misure fisse previste per il personale di truppa e volontario atteso che i rapporti percentuali delle indennità ivi previste, rispetto a quella di base, sono rimasti invariati.

Articoli 8, 9 e 10: si è proceduto ad adeguare le misure delle indennità supplementari ivi previste; sono stati eliminati taluni vincoli contemplati dalla precedente normativa per l'indennità di marcia; sono state anche modificate le modalità di corresponsione dell'indennità per incursori e subacquei brevettati trasformandola da giornaliera in mensile.

L'indennità di aeromanovra è stata abolita e al suo posto è stata inserita quella di « prontezza operativa » per il personale delle tre Forze armate impegnate in esercitazioni collettive la cui durata complessiva prolunghi sensibilmente il normale orario di servizio. Per tali indennità è stato, tuttavia, previsto un preciso vin-

colo che limita, a un massimo di cinque giorni di esercitazione al mese, la possibilità di percepire la corrispondente misura giornaliera.

La percezione dell'indennità di comando navale viene, infine, estesa a tutti i comandanti in identica posizione di responsabilità giuridico-amministrativa. L'individuazione dei destinatari è stata rinviata a un decreto interministeriale Difesa-Tesoro.

Articolo 11: sono state abolite le indennità per il dragaggio su mine cariche, per il trasporto combustibili, munizioni e acqua, mentre sono state modificate le misure fisse per i graduati e militari di truppa previste dall'attuale normativa.

L'« indennità per campagne idrografiche » è stata estesa anche al personale dell'Istituto geografico militare e del Centro informazioni geotopocartografiche dell'Aeronautica militare.

Articolo 13: le misure mensili delle indennità sono state adeguate e quella relativa al pronto intervento aereo è stata differenziata in due misure per reparti da caccia e non.

Articolo 14: le misure delle indennità previste per gli allievi paracadutisti, a seconda del tipo di lancio effettuato (da torre o da aereo), sono state unificate ed è stata rivalutata la misura fissa per i volontari.

Articolo 16: l'indennità attualmente prevista per i poligoni e per stazioni radio e radar è stata estesa ad installazioni e infrastrutture che operano in situazioni analoghe. L'attribuzione avverrà dopo che un

apposito decreto interministeriale avrà determinato i reparti ed enti ai quali essa spetta. L'incremento dei beneficiari, che sarà contenuto al massimo, risponde a precise esigenze delle Forze armate, che, con l'attuale dizione della norma, non erano in grado di compensare l'effettivo disagio di alcuni reparti.

Articolo 17: nessuna variante alle norme di corresponsione e di cumulabilità è stata portata, ad eccezione di quella che prevede la sospensione delle indennità sopracitate per la frequenza dei corsi: in tal caso, la sospensione verrà prevista solo per il personale che percepisce la diaria di missione.

Per il problema del cumulo, invece, è apparso necessario non prevedere la cumulabilità della « prontezza operativa » con la marcia, fuori sede, incursori, pronto intervento aereo, collaudatori-sperimentatori, istruttori di volo e di specialità.

Articoli 18, 19 e 20: con tali norme viene prevista la pensionabilità e computabilità della tredicesima mensilità delle sole indennità operative fondamentali.

Articolo 21: sono state assoggettate alle previste ritenute in conto entrata Tesoro tutte le indennità pensionabili.

Articolo 22: sono state evidenziate le norme della legge n. 187 del 1976 e altre che hanno perso la loro efficacia.

Articolo 23: si indica la decorrenza del provvedimento secondo la cennata gradualità nella concessione dei miglioramenti economici.

Articolo 24: si indica la copertura finanziaria del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Area di applicazione).*

In relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psicofisica, dall'assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono previste le indennità operative di cui alla presente legge.

## ART. 2.

*(Indennità di impiego operativo).*

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6 - primo, secondo e terzo comma - e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

ART. 3.

*(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

- corpi d'armata;
- divisioni;
- brigade e aerobrigate;
- stormi e reparti di volo equivalenti;
- gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
- reparti elicotteri e reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
- reparti intercettori teleguidati (IT);
- comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
- unità di controllo operativo e unità di scoperta;
- centrali e centri operativi in sede protetta;
- unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo.

#### ART. 4.

##### *(Indennità di imbarco).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b*) dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal precedente articolo 2 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b*) dell'annessa tabella I.



Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale che imbarca su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

#### ART. 5.

##### *(Indennità di aeronavigazione).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna Forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina im-

piegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

## ART. 6.

*(Indennità di volo).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

## ART. 7.

*(Indennità per il controllo dello spazio aereo).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

## ART. 8.

*(Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

La misura di indennità di cui al comma precedente spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

## ART. 9.

*(Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva parte-

cipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dalla annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa misura di indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente primo comma;

lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al precedente secondo comma.

#### ART. 10.

*(Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede).*

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di uni-

tà navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui al precedente articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dal-

l'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di lire 90 mila ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette Forze armate.

#### ART. 11.

*(Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali).*

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività, un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.

Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui al primo comma del presente articolo, è corrisposta un'ulteriore indennità nelle corrispondenti misure mensili:

marescialli e gradi corrispondenti:  
lire 24.000:

sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.

Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12 mila.

Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 24 mila.

Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Un terzo della misura di indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non cumulabile con quella di cui al precedente primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.



## ART. 12.

*(Trattamento tavola alle mense di bordo).*

Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

## ART. 13.

*(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo).*

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni d'impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgano, con carattere

di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

#### ART. 14.

*(Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti).*

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotag-

gio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.

Le misure di indennità di cui al comma precedente competono anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:

ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;

graduati e militari di truppa, lire 50.000.

#### ART. 15.

*(Indennità di volo oraria).*

Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità mensile di

impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

#### ART. 16.

*(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale).*

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

## ART. 17.

*(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità).*

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con r. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo

comma le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma del precedente articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 del r. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole: «è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8», sono sostituite dalle altre: «è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13 della presente legge.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono

corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con r. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni e dal r. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

#### ART. 18.

*(Effetti pensionistici).*

L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2 della presente legge, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 3, reparti di campagna, 4, imbarco, e 7, controllo dello spazio aereo, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computa-

bili, si dovrà tener conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.

Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17 della presente legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.

#### ART. 19.

*(Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo).*

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (*ex* naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota



pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti di cui al precedente comma.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

#### ART. 20.

*(Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative).*

Per la determinazione dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma del precedente articolo 18 non si tiene conto dei periodi di servizio prestati con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo, della presente legge.

Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dal predetto articolo 18 risultino inferiori a venti, la quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale corrispondente

all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.

La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi primo, secondo e quarto del precedente articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per cento rispettivamente dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma, della presente legge.

ART. 21.

*(Ritenute in conto entrate Tesoro).*

La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile, alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.

ART. 22.

*(Norme abrogate).*

Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati e sostituiti dai primi 17 articoli della presente legge; sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con r. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto o incompatibile con la presente legge.

## ART. 23.

*(Decorrenza).*

Salve le limitazioni di cui alla nota c) dell'annessa tabella I relative alle modalità di corresponsione delle nuove misure delle indennità e dei compensi, i benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1982. Ai soli fini del trattamento di quiescenza, non si tiene conto di quanto previsto dalla nota c) dell'annessa tabella I.

Per le indennità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 l'importo derivante dalla differenza tra le misure previste dalla presente legge e quelle in vigore al 31 dicembre 1981 è corrisposto per il 25 per cento a partire dal 1° gennaio 1982, per il 50 per cento dal 1° luglio 1982 e per l'intero dal 1° gennaio 1983.

## ART. 24.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutata in 90 miliardi di lire, si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dall'applicazione della legge 4 novembre 1981, n. 626.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I.

## INDENNITA MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

FASCE DI GRADI		Misure
N.	Gradi	
I	Ufficiali, sottufficiali fino al grado di sergente maggiore con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . .	200.000
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	150.000
III	Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	100.000

## Note:

(a) Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge, ovvero nelle condizioni già considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di un'aliquota pari al 25 per cento dei corrispondenti aumenti quadriennali:

dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

(c) Le misure mensili indicate in tabella decorrono dal 1° gennaio 1983. Per l'anno 1982 dette misure sono stabilite come segue:

dal 1° gennaio 1982: fascia I lire 150.000; fascia II lire 115.000; fascia III lire 85.000;  
dal 1° luglio 1982: fascia I lire 170.000; fascia II lire 130.000; fascia III lire 90.000.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA II.

## INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

N.	FASCE DI GRADI	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.			
		Aviogetti	Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento di guerra	Altri velivoli ed elicotteri	Ufficiali osservatori
		1	2	3	4
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . .	250	190	160	130
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti . .	230	170	140	—

## Note:

(a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

(b) Le misure di indennità di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.

(c) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro quadrienni di effettivo servizio aeronavigante per il personale di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge. Per il restante personale di cui allo stesso articolo 5, le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio aeronavigante e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio.

(d) L'indennità di aeronavigazione non è cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA III.

## INDENNITÀ MENSILE DI VOLO

FASCE DI GRADI		Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.	
N.	GRADI	Equipaggi fissi di volo	Sperimentatori in volo
		1	2
I	Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti . . . . .	130	150
II	Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti . . . .	110	130

## Nota:

Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA IV.

## INDENNITÀ MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO

Grado di abilitazione	Definizione percentuale delle misure iniziali dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della presente legge
I	125
II	140
III	175

## Nota:

Le misure mensili sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei tre quadrienni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto quadriennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA V.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO  
AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER  
PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITÀ

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge.

Indennità	Definizione percentuale
Pronto intervento aereo . . . . .	
{ Piloti e operatori di sistema re-	
partì da caccia . . . . .	145
{ Piloti altri reparti . . . . .	85
Equipaggi fissi di volo . . . . .	75
Piloti collaudatori-sperimentatori . . . . .	230
Piloti istruttori di volo o di specialità . . . . .	200

TABELLA VI.

## PENSIONABILITÀ DELLE INDENNITÀ OPERATIVE

INDENNITÀ	Aumento percentuale dell'importo pensionabile dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione delle indennità sottoindicate.
Impiego operativo per reparti di campagna . . . . .	0,75
Impiego operativo per reparti delle truppe alpine . . . . .	1,25
Di imbarco:	
per mezzi di superficie . . . . .	2,10
per sommergibili . . . . .	6
Per controllo dello spazio aereo:	
I grado di abilitazione . . . . .	1,25
II grado di abilitazione . . . . .	2
III grado di abilitazione . . . . .	3,75

## Nota:

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla Tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365.